



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI FERRARA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dei signori

Dott.ssa Patrizia Boccia - Presidente

Dott. Paolo Sangiuolo - Giudice rel.

Dott. Stefano Giusberti - Giudice

ha pronunciato la seguente

N. 1093/09 SENT.

N. 4479/05 R.G.C.

N. 4616 CRON

N. 2715 REP

OGGETTO:

azione di nullità,

annullamento,

risoluzione,

risarcimento

SENTENZA

nella causa civile promossa da:



assistiti e difesi dall'Avv.

IL CASO.it

ATTORI

contro

Cassa di Risparmio [redacted] Spa, in persona del Presidente e legale rapp.te pro-

tempore Dott. [redacted], rapp.ta e difesa dall'Avv. [redacted] nonché,

anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. [redacted] del Foro di Roma,

come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

Conclusioni per parte attrice: come da istanza di fissazione di udienza

Conclusioni per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg.ri [redacted]

[redacted] clienti CARI [redacted], esponevano:

gli attori, titolari del dossier titoli n. [redacted] apprendevano che la Cassa di

Risparmio [redacted] SpA aveva acquistato in loro nome e per loro conto le

seguenti obbligazioni:

- 27.03.00 : Parmalat 6.25% 05 2A - prezzo (spese comprese): € 15.315,07;

- 31.01.01 : Parmalat 6% 2/06 E - prezzo (spese comprese): € 20.027,30;

TRIBUNALE DI FERRARA	
Cronologico N.	1118
DIRITTI:	
Uff. Giudiziario:	
Diritt.	
Tras. Km.	
Aiet. Uff. Giudiziario:	
Dir.	3
	3
Totale	6
	22
	031

603
- 3 SET. 2009

- 10.09.01: Parmalat 5.125% 2004 - prezzo (spese comprese): € 57.106,13 .

Le operazioni erano state eseguite in contropartita diretta, e con la sottoscrizione, da parte del sig. [REDACTED] e per solo due delle negoziazioni eseguite, della clausola: "operazione non adeguata per tipologia".

IL CASO.it

Solo in data 6.02.2004 gli attori appuravano che le obbligazioni in questione erano state emesse non dalla Parmalat SpA, ma dalla Parmalat Finance Corp. BV, società con sede in Olanda.

In seguito a successive verifiche gli attori appuravano che taluni documenti inviati dalla banca erano parzialmente illeggibili ed in alcune parti difformi rispetto a quelli già in possesso di parte attrice.

Tanto premesso, deducevano la nullità delle negoziazioni impugnate per violazione degli artt. 21-23 D. Lgs. n. 58/98 e 27-28-29 Reg. Consob n. 11522/98.

Dal raffronto della documentazione in possesso di parte attrice con la copia trasmessa dalla Cassa di Risparmio [REDACTED] SpA risultava che la banca aveva omesso di informarsi preventivamente circa la capacità finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio dei sigg.ri [REDACTED], limitandosi a far loro sottoscrivere il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.

Ancora, evidenziavano che la casella contenente la dicitura "ho rifiutato di fornire le informazioni sopra descritte..." non risultava barrata nel documento in possesso degli attori.

Con riferimento alle varie negoziazioni gli attori lamentavano l'omessa informazione sulle caratteristiche dei titoli, con particolare riguardo al fatto che le obbligazioni erano state emesse da Parmalat Finance Corp BV, circostanza della quale non era a conoscenza nemmeno la stessa direttrice di filiale.

In via subordinata, chiedevano che venisse dichiarata la risoluzione delle negoziazioni per cui è causa per grave inadempimento della convenuta, con restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni subiti e subendi, ivi prudentemente stimati in misura pari all'importo degli interessi legali che l'impiego delle somme investite avrebbe altrimenti prodotto o, in difetto, in via equitativa.

Chiedeva dunque:

IL CASO.it

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale:
accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità e/o annullabilità parziale o totale della/e negoziazione/i per cui è causa per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, condannare

la Cassa di Risparmio [redacted] SpA, con sede in [redacted], C.so [redacted] n. [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dei sigg.ri [redacted] del prezzo di € 92.448,50 o, in difetto, della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi dal di di ogni singola corresponsione al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.

IL CASO II

In subordine, nella denegata ipotesi di reiezione della domanda principale:

accertare e dichiarare risolto/i il/i negozio/i per cui è causa per grave inadempimento della convenuta agli obblighi di cui agli artt. 21-23 D. Lgs. n. 58/98 e 27-28-29 Reg. Consob n. 11522/98 e, per l'effetto, condannare la Cassa di Risparmio [redacted] SpA, con sede in [redacted], C.so [redacted], n. [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del prezzo ricevuto di € 92.448,50 o, in difetto, della diversa somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dal di di ogni singola corresponsione al saldo effettivo e oltre al risarcimento in favore degli attori dei danni dagli stessi a tale titolo subiti per i motivi esposti in atti in misura pari all'importo degli interessi legali che l'impiego delle somme investite avrebbe altrimenti prodotto o, in difetto, in via equitativa.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfettario 12,5% L.P., Iva se ed in quanto dovute.

**

Si costituiva la Cassa di Risparmio [redacted] Spa, ed eccepiva in via preliminare, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. sia per la proposizione da parte della repubblica argentina di una Offerta pubblica di scambio sia per la creazione di un fondo risarcitorio a favore dei titolari di "bonds argentina" disposta dalla legge finanziaria 2006, circostanze che non consentivano di effettuare una precisa quantificazione delle pretese risarcitorie.

Nel merito, eccepiva che la pretesa difformità tra i documenti era attribuibile ad un problema di ricalco delle copie.

IL CASO III

Quanto al fatto che fossero state vendute delle obbligazioni emesse da una società olandese, deduceva che questa era integralmente controllata dalla Parmalat S.p.A. sicchè era indifferente il fatto che i titoli fossero stati emessi dall'una o dall'altra.

Sul conflitto di interessi, assumeva che la Banca aveva acquistato i titoli per soddisfare la richiesta dei clienti, sicchè era evidente che la vendita non aveva lo scopo di collocare presso la clientela titoli ritenuti rischiosi.

Quanto alla violazione dell'art. 28 reg. Consob n. 11522/1998, evidenziava che gli attori avevano formalmente rifiutato di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria; La Banca aveva riferito all'acquirente ogni informazione in suo possesso; del resto la situazione di dissesto della Parmalat era divenuta nota solo nel novembre 2003.

Quanto alla violazione dell'art. 29 Reg. CONSOB evidenziava che il rifiuto di fornire informazioni aveva impedito alla Banca di formarsi un adeguato profilo dell'investitore e di valutare l'adeguatezza degli investimenti.

Sulla nullità del contratto evidenziava che il contratto di negoziazione e ricezione/trasmissione ordini su strumenti finanziari era stato regolarmente sottoscritto e che eventuali violazioni di norme imperative non determinavano necessariamente la nullità del contratto.

Chiedeva quindi:

in via preliminare dichiarare la carenza di interesse ad agire degli attori ex art. 100 c.p.c.;

nel merito: previa ogni occorrenza declaratoria circa la prescrizione delle domande subordinate di risarcimento, respingere le domande tutte siccome infondate in fatto e diritto;

nel merito ed in subordine: per il caso di accoglimento di taluna delle domande degli attori, dichiarare il concorso colposo degli stessi nella produzione dell'evento, e pertanto ridurre conseguentemente le pretese nei confronti della convenuta nei limiti di quanto apparirà provato in corso di giudizio, tenuto conto di detto concorso colposo, e tenuto altresì conto della percezione eventuale delle cedole sui titoli nonché del valore residuo degli stessi, dei quali -come qui si domanda- dovrà in ogni caso essere disposta la restituzione alla Cassa di Risparmio [redacted] Spa come condizione del soddisfo. Spese rifuse.

**

IL CASO.it

All'esito del rituale scambio di memorie veniva fissata l'udienza collegiale del 27.10.2006; espletate le prove innanzi al Giudice relatore, la causa era rinviata per la discussione all'udienza del 27.3.2009

MOTIVAZIONE

Come più volte affermato da questo Tribunale l'ipotizzato sostegno in favore di sfortunati investitori rappresenta un evento esterno non può incidere sulle facoltà e diritti nascenti dal rapporto contrattuale.

IL CASO.it

L'emanazione nelle more del giudizio del DPR 22.6.2007 n. 116, e del D.lgs 08.10.07 n. 179 che ha istituito una Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB con il compito di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per risolvere "controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori") non comporta alcuna conseguenza per le controversie instaurate ed instaurande innanzi all'A.G., come comprovato dal fatto che anche una eventuale clausola compromissoria inserita nei contratti stipulati con gli investitori è vincolante solo per l'intermediario, a meno che questo non provi che sia frutto di trattativa diretta (art. 6).

La possibilità che la banca sia esposta ad un "irragionevole danno", poiché ipoteticamente tenuta a sopportare sia il risarcimento riconosciuto in sede giudiziaria che il costo del finanziamento del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, è questione estranea al processo ed attiene esclusivamente a scelte adottate in sede legislativa.

**

Nel merito.

E' infondata la richiesta di declaratoria di nullità del contratto per (generica) contrarietà a norme imperative.

IL CASO.it

Sul punto sono intervenute le SS.UU. (Sentenza n. 26724 del 19/12/2007) statuendo che: In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti

autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.

**

IL CASO.it

Ritiene il Tribunale che nel comportamento tenuto dalla banca in occasione delle negoziazioni per cui è causa sia invece ravvisabile una grave violazione dei doveri di informazione.

Parte attorea ha infatti lamentato la violazione dei doveri informativi previsti dalla legge a carico della banca, con specifico riferimento al dovere di informare il cliente in merito alla tipologia dei titoli.

Il complesso degli obblighi informativi si articola dalla fase antecedente alla prestazione dei servizi di investimento che si concreta nella consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e si sviluppa, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, imponendo all'intermediario di fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura e sui rischi di ogni specifica operazione di investimento.

L'art. 21, I comma, lett. c) del T.U.F. dispone che gli intermediari si comportino con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, acquisiscano le informazioni necessarie dai clienti e si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse; che, in situazione di conflitto, assicurino comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; il comma d) prevede, ad ulteriore completamento, che gli intermediari dispongano di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi.

Tale dovere di correttezza trova la propria ragione economica e giuridica sia nella natura spiccatamente fiduciaria del rapporto tra cliente ed intermediario, sia nella sostanziale disuguaglianza di piani conoscitivi tra il cliente e la banca.

L'art. 28, comma 1 lett. a) del regolamento CONSOB n. 11522/1998 stabilisce che gli intermediari autorizzati debbono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio, introducendo in tal modo la regola del *known your customer rule*.

IL CASO.it

Ulteriore estrinsecazione del dovere di informazione si rinviene nell'art. 29 del regolamento CONSOB n. 11522/1998, laddove viene fatto obbligo agli intermediari di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. La valutazione circa l'adeguatezza dell'operazione è, poi, basata sulle informazioni fornite dai clienti e sugli elementi di informazione disponibili in relazione ai servizi prestati.

Nel caso in esame risulta provato che la banca non ha fornito adeguata informazione ai clienti, o meglio al [REDACTED] che curava l'acquisto.

E' necessaria suo punto una breve premessa.

Dall'esame della documentazione prodotta in causa risulta che i titoli acquistati dagli attori non sono stati emesso dalla società italiana Parmalat S.p.A. bensì dalla "Parmalat Finance Corp. BV", società di diritto olandese.

Hanno sostenuto gli attori che tale circostanza non solo non era desumibile dalla documentazione inviata dalla banca (concorda sul punto il C.T.U.) ma era addirittura sconosciuta alla stessa sig.ra [REDACTED] funzionario che curò l'esecuzione delle operazioni.

La teste [REDACTED] all'epoca direttrice dell'Agenzia [REDACTED], ha confermato tale assunto all'udienza del 4.10.2007:

- D.: (cap. 2) Vero che la circostanza che i titoli negoziati fossero obbligazioni emesse da Parmalat Finance Corp BV, e non da Parmalat SpA, era ignota alla direttrice della filiale Ca.Ri. [REDACTED] SpA che propose ed eseguì le negoziazioni per cui è causa in nome e per conto dei sigg.ri [REDACTED]?
- R.: Vero. Non era comunque nostro obbligo. Erano titoli sul mercato. Noi non avevano collocato. Erano garantiti da Parmalat S.p.A. **IL CASO.it**
- D.: (cap. 3) Vero che i titoli compravenduti erano solo garantiti da Parmalat SpA?

- R.: Vero.
- D. (cap. 4) Vero che la circostanza che le obbligazioni per cui è causa fossero solo garantite dalla Parmalat SpA era ignota alla direttrice della filiale Ca.Ri. ■ SpA che propose ed eseguì gli investimenti per cui è causa in nome e per conto di parte attrice?

IL CASO.it

- R.: Vero. Io sapevo che erano titoli Parmalat. erano comunicazioni che non ci arrivavano

Dall'esame della teste risulta dunque evidente che le informazioni fornite all'attore riguardavano le caratteristiche dei titoli emessi dalla Parmalat S.p.A. e non dalla consociata olandese; altrettanto evidente, sotto altro profilo, che intendimento dell'attore era quello di acquistare i titoli descritti e non quelli che furono poi immessi nel dossier titoli.

La domanda di risoluzione è fondata essendosi verificato un totale difetto di informazione, sia nella fase antecedente gli acquisti che in quella successiva; la gravità dell'inadempimento della convenuta è di tale gravità da compromettere l'equilibrio contrattuale con conseguente accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento (che ha valore assorbente rispetto alle ulteriori domande) degli ordini di acquisto.

Quanto alla possibilità di chiedere la risoluzione del singolo ordine, si osserva che nella sentenza di cui sopra la SS.UU. hanno ritenuto che dal "contratto quadro", cui può darsi il nome di contratto d'intermediazione finanziaria e che per alcuni aspetti può essere accostato alla figura del mandato, derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente.

Le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, benché possano a loro volta consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione.

La Corte, pur ribadendo l'esistenza di un collegamento fra il contratto quadro e i successivi ordini, ha dunque ritenuto che questi ultimi possono configurarsi quali atti di natura negoziale, e dunque autonomamente risolubili. **IL CASO.it**

Da ultimo va esclusa la sussistenza di un concorso di colpa degli attori nella causazione del danno in quanto risulta provato che il ■ allarmato "voci che giravano sui titoli Parmalat", si era rivolto ad un funzionario CARI ■ suo conoscente, di nome ■

Questi, escusso all'udienza del 16.9.2008, ha dichiarato che in sua presenza il [redacted] aveva appreso da altro funzionario CARI [redacted] che le voci "non erano altro che notizie di stampa"; il [redacted] ha precisato il teste [redacted] "non disse che era necessario vendere ma che la vendita era una delle possibili opzioni".

Nel comportamento del [redacted] non è dunque ravvisabile alcuna colpa, essendosi l'attore diligentemente attivato per valutare la situazione dei propri investimenti; a fronte di un mancato invito alla dismissione dei titoli da parte della banca, non assume rilevanza il fatto che il [redacted] non abbia venduto i titoli in ragione della ribassata quotazione.

**

IL CASO.it

All'accoglimento della domanda di risoluzione seguono i rispettivi obblighi restitutori.

Le spese di giudizio e quelle di C.T.U. seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, in parziale accoglimento delle domande proposte da [redacted] nei confronti di Cassa di Risparmio [redacted] S.p.A., dichiara risolto per inadempimento della convenuta i contratti di acquisto per cui è causa.

Condanna la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori di € 92.448,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.

Dispone che gli attori restituiscano alla banca convenuta i titoli per cui è causa.

Dichiara assorbite le domande non espressamente esaminate in parte motiva.

Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 9.743,25 di cui € 6.000,00 per onorari, compresi iva e cpa.

Pone le spese di C.T.U. a carico di parte convenuta.

Ferrara, Camera di Consiglio del 27.3.2009

L'estensore

dott. Paolo Sangiuolo

Paolo Sangiuolo
IL CANCELLIERE CI
NELLA MONTICCIANI

Il Presidente

Dott.ssa Patrizia Boccia

Patrizia Boccia

